

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04214 Galletti e Cera: Regime tributario delle cessioni di fabbricati	68
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	73
5-04215 Ceccuzzi e Trappolino: Imponibilità a fini ICI degli impianti di produzione di energia elettrica a pannelli fotovoltaici	68
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	75
5-04216 Fugatti e Comaroli: Deducibilità a fini IRPEF delle prestazioni socio-assistenziali ed educative svolte presso strutture residenziali, centri diurni o presso il domicilio della persona disabile	68
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	76
5-04217 Barbato: Rafforzamento della disciplina relativa ai requisiti di onorabilità degli esponenti bancari	68
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	77

RISOLUZIONI:

7-00487 Fluvi e Vannucci: Iscrizione, a fini tributari, delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche nel registro del CONI (<i>Discussione e rinvio</i>)	69
<i>ALLEGATO 5 (Testo riformulato della risoluzione)</i>	78

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità. Atto n. 321 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni</i>)	71
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	81

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari (<i>Deliberazione</i>)	71
<i>ALLEGATO 7 (Programma deliberato dalla Commissione)</i>	86

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.35.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso.

Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte quindi che l'interrogazione n. 5-04216 Fugatti è stata sottoscritta anche dal deputato Comaroli.

5-04214 Galletti e Cera: Regime tributario delle cessioni di fabbricati.

Angelo CERA (UdC) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Angelo CERA (UdC), ringrazia il Sottosegretario per la risposta, della quale si dichiara soddisfatto.

5-04215 Ceccuzzi e Trappolino: Imponibilità a fini ICI degli impianti di produzione di energia elettrica a pannelli fotovoltaici.

Carlo Emanuele TRAPPOLINO (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Carlo Emanuele TRAPPOLINO (PD) ritiene che la risposta, della quale ringrazia, possa essere valutata positivamente, laddove rende noto che l'Agenzia del territorio e l'Agenzia delle entrate hanno costituito un gruppo di lavoro per fornire chiarimenti in merito alla natura catastale degli impianti fotovoltaici, la quale rileva ai fini dell'assoggettabilità o meno degli impianti medesimi all'imposta comunale sugli immobili.

Raccomanda, quindi, di procedere celermente ai necessari approfondimenti, in considerazione del fatto che l'attuale situazione di incertezza, la quale trova riscontro in pronunce difformi della giurisprudenza, rischia di disincentivare la

forte domanda di investimenti nel settore, determinando oneri tributari aggiuntivi a carico dei proprietari dei terreni sui quali sono realizzati impianti fotovoltaici.

Si riserva, pertanto, di valutare le risultanze dell'attività svolta dal gruppo di lavoro, auspicando che esse soddisfino le aspettative nutrite dagli interroganti.

5-04216 Fugatti e Comaroli: Deducibilità a fini IRPEF delle prestazioni socio-assistenziali ed educative svolte presso strutture residenziali, centri diurni o presso il domicilio della persona disabile.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) si dichiara soddisfatta dei chiarimenti forniti dal Sottosegretario, ritenendo tuttavia necessario assumere iniziative, anche di tipo normativo, volte a consentire la più ampia deducibilità, ai sensi dell'articolo 10, lettera *b*), del TUIR, delle prestazioni socio-assistenziali ed educative svolte a favore di soggetti che presentano le minorazioni di cui alla legge n. 104 del 1992, i quali meritano la massima attenzione da parte del legislatore.

5-04217 Barbato: Rafforzamento della disciplina relativa ai requisiti di onorabilità degli esponenti bancari.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Francesco BARBATO (IdV) osserva preliminarmente come nella propria in-

terrogazione avesse fatto riferimento non soltanto alla vicenda che vede coinvolto il presidente della Banca popolare di Spoleto, Giovannino Antonimi, ma anche alla nomina di Jean Pierre Moustier a responsabile del settore *Corporate & investment banking* di Unicredit.

In proposito rileva come i cittadini italiani e, con essi, i parlamentari di Italia dei Valori, non tollerino più i metodi discutibili e poco trasparenti che caratterizzano la gestione delle aziende di credito, nei confronti dei quali, ormai, soltanto la magistratura svolge una meritoria azione di freno.

Osserva, quindi, la politica, invece di limitarsi ad attendere i provvedimenti definitivi adottati dall'autorità giurisdizionale, dovrebbe assumersi il compito di favorire una selezione dei *manager* bancari basata anche sul possesso dei necessari requisiti etici, a prescindere dall'azione della magistratura, in considerazione del fatto che gli istituti di credito svolgono funzioni vitali per il sistema economico e per la società civile.

In particolare, ritiene che le istituzioni politiche non debbano consentire né opache manovre finalizzate all'acquisizione del controllo delle banche, come quella che ha avuto ad oggetto la Banca popolare di Spoleto, e che, secondo quanto riportato da « Il Fatto-quotidiano », avrebbe visto i vertici della Banca d'Italia prestarsi ad una manovra che intenderebbe portare la Banca popolare umbra sotto il controllo del Monte dei Paschi di Siena, né il transito libero e indisturbato da una banca all'altra di banchieri quantomeno discussi, come avvenuto nel caso di Jean Pierre Moustier.

Il sottosegretario Sonia VIALE, integrando la risposta, rammenta, da un lato, che la vigilanza in materia bancaria e creditizia spetta alla Banca d'Italia e, dall'altro, che l'ordinamento consente l'adozione di provvedimenti cautelari nei confronti dei titolari organi amministrativi e di controllo degli istituti di credito nei cui confronti siano stati avviati procedimenti penali, anche prima dell'ema-

nazione della sentenza definitiva nei loro confronti.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.55.

RISOLUZIONI

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.55.

7-00487 Fluvi e Vannucci: Iscrizione, a fini tributari, delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche nel registro del CONI.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Massimo VANNUCCI (PD) illustra la risoluzione, di cui è cofirmatario, osservando come essa affronti il tema del regime tributario applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 7 del decreto-legge n. 136 del 2004, il quale ha stabilito che le agevolazioni riconosciute dalla legge n. 398 del 1999 e dall'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 si applicano esclusivamente alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche che abbiano ottenuto dal CONI, mediante l'iscrizione in apposito registro tenuto da tale ente, il riconoscimento dell'effettivo svolgimento di attività sportiva.

Poiché l'obbligo di iscrizione derivante dal citato articolo 7 non è stato, all'epoca, sufficientemente pubblicizzato, molti soggetti destinatari della norma non vi hanno ottemperato, ritenendo che l'affiliazione alle federazioni sportive nazionali e ad enti di promozione sportiva regolarmente

riconosciuti dal CONI stesso già attribuisse il diritto a godere del regime agevolativo, consistente, tra l'altro, nell'inapplicabilità alle associazioni sportive dilettantistiche della disposizione che prevede la perdita della qualifica di ente non commerciale in caso di svolgimento di attività commerciale per un intero periodo d'imposta.

Al contrario, l'Agenzia delle entrate ritiene che l'affiliazione alle federazioni sportive nazionali o ad un ente di formazione sportiva riconosciuto, anche se riconducibile al CONI, non sia sufficiente ai fini dell'applicazione del regime tributario agevolato, e che il CONI sia l'unico organismo certificatore delle effettive attività sportive svolte.

Conseguentemente, la Guardia di finanza e la SIAE hanno provveduto alla redazione di numerosi processi verbali di constatazione, confluiti in avvisi di accertamento che sanzionano la mancanza dei requisiti per godere del predetto regime agevolato, desunta in via automatica dalla mancata iscrizione nel Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI.

In tale contesto, ritiene opportuno evitare che le numerose associazioni e società sportive, le quali svolgono un'importante funzione nella vita sociale ed economica della nostra società, siano costrette a cessare l'attività a causa delle sanzioni irrogate dall'Agenzia delle entrate per un mancato adempimento ad un obbligo burocratico che potrebbe essere svolto in forma automatica dalle federazioni.

A tal fine la risoluzione intende impegnare il Governo ad assumere le opportune iniziative al fine di assicurare che le società e le associazioni dilettantistiche le quali non abbiano ottemperato all'iscrizione nell'apposito registro istituito dal CONI possano presentare richiesta di iscrizione, anche con valore retroattivo, o variare precedenti richieste già presentate.

Inoltre, l'atto di indirizzo impegna l'Esecutivo a dare istruzioni agli organi competenti affinché, fino al definitivo giudizio sulla richiesta di iscrizione del CONI, siano sospesi gli effetti degli eventuali

avvisi di accertamento dell'Agenzia delle entrate che si fondino sulla mancata iscrizione al CONI.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda come si sia tentato di risolvere la questione affrontata dall'atto di indirizzo mediante la presentazione, nel corso dell'esame presso il Senato del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 225 del 2010 (cosiddetto «milleproroghe»), di un emendamento in merito che, tuttavia, è stato respinto.

Ciò nonostante, ritiene opportuno svolgere tutti in necessari approfondimenti con il Governo al fine di verificare se e in quale modo sia possibile risolvere i problemi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche destinatarie degli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate.

Propone di rinviare il seguito della discussione della risoluzione ad altra seduta.

Massimo VANNUCCI (PD) concorda con la proposta del Presidente, che ringrazia per l'interessamento, ritenendo necessario svolgere una ricognizione dei soggetti i quali si trovano nella situazione descritta dall'atto d'indirizzo, procedendo tal fine all'audizione dei rappresentanti dell'Agenzia delle entrate e del CONI.

Riformula, quindi, la propria risoluzione (*vedi allegato 5*).

Gianfranco CONTE, *presidente*, condive la proposta del deputato Ventucci di procedere ad alcune audizioni, rilevando come essa potrà essere valutata nel corso della riunione, prevista per la giornata odierna, dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità.

Atto n. 321.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizioni ed osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 febbraio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Pagano, ha presentato una proposta di parere sullo schema di decreto legislativo.

Alberto FLUVI (PD) rileva preliminarmente l'esigenza di segnalare al Governo, nel parere che sarà espresso dalla Commissione, la necessità che le norme recate dallo schema di decreto legislativo rimangano nell'alveo fissato dalla norma di delega di cui all'articolo 33, comma 1, lettera *d-ter*), della legge n. 88 del 2009, la quale prevede l'istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nello specifico settore del credito al consumo.

In tale prospettiva suggerisce al relatore di trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera *f*) della proposta di parere, la quale opportunamente richiede di coordinare il primo periodo del comma 7 del nuovo articolo 30-*ter* del decreto legislativo n. 141 del 2010, il quale prevede che le richieste di verifica riguar-

dano i dati contenuti nella documentazione fornita da persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, ovvero un differimento di pagamento, con la previsione del comma 1 del medesimo nuovo articolo 30-*ter*, la quale stabilisce che il sistema di prevenzione riguarda le frodi nel settore del credito al consumo — dal quale sono escluse, secondo la definizione recata dall'articolo 121 del TUB, le persone giuridiche —, nonché con quella di cui al comma 1 del nuovo articolo 30-*quinqies*, la quale fa anch'essa riferimento alle informazioni delle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria.

Alessandro PAGANO (PdL), *relatore*, accogliendo il suggerimento del deputato Fluvi, riformula conseguentemente la propria proposta di parere (*vedi allegato 6*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.10.**INDAGINE CONOSCITIVA**

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.

(Deliberazione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 9 febbraio scorso, è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, per lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sull'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato da parte delle amministrazioni pubbliche.

Propone pertanto di procedere alla deliberazione della predetta indagine conoscitiva, nei tempi e con le modalità illustrate nel relativo programma (*vedi allegato 7*).

La Commissione approva la proposta del Presidente.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 16 febbraio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

ALLEGATO 1

5-04214 Galletti e Cera: Regime tributario delle cessioni di fabbricati.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame si chiede di chiarire il corretto trattamento tributario da applicare alle plusvalenze derivanti dalla cessione di fabbricati inseriti in un'area soggetta ad un piano di recupero già approvato dal Comune.

Viene fatto presente, a tale proposito, che la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 395/E del 22 ottobre 2008 ha considerato oggetto della cessione non i singoli fabbricati bensì l'area edificabile su cui i medesimi insistono. Di converso, con specifico riguardo al trattamento ai fini IVA della cessione di un immobile strumentale, la medesima Agenzia in risposta ad un quesito formulato nell'ambito della manifestazione «Telefisco 2011» del 26 gennaio 2011 ha precisato che occorre fare riferimento, ai fini dell'applicazione dell'imposta, alla natura del bene ceduto.

Sottolineando il contrasto tra le due pronunce amministrative, l'Onorevole interrogante chiede di porre un chiaro discrimine giuridico tra le compravendite di fabbricati che possono essere riqualificate come atti relativi ad «aree edificabili» e quelle che devono essere considerate senza ambiguità cessioni di fabbricati.

Al riguardo, si fa presente che l'articolo 67, comma 1, lettera *b*), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) include fra i redditi diversi le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni. Tali beni, pertanto, sono assoggettati a tassazione esclusivamente nel caso in cui dal momento dell'acquisto o costruzione a quello della cessione non siano trascorsi più di cinque anni. La norma, in pratica, esonera da imposizione le plusvalenze che

si presume derivino da attività che non danno luogo a fenomeni di carattere speculativo.

Tuttavia, qualora l'oggetto sia costituito da terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, si assume che la cessione abbia in ogni caso natura speculativa. Conseguentemente, in tale ipotesi, non si ha riguardo al tempo intercorso fra acquisto e cessione dei terreni e la plusvalenza è sempre tassabile.

Nella particolare fattispecie oggetto della risoluzione n. 395/E del 2008, l'inserimento dei fabbricati in un piano di recupero, finalizzato alla redistribuzione dei volumi edificati, con incremento delle cubature esistenti, ha condotto l'Agenzia delle entrate a ritenere che, nella sostanza, l'oggetto della compravendita non fossero i fabbricati stessi, privi ormai di un effettivo valore economico, bensì l'area di sedime, divenuta edificabile, sulla quale di fatto si concentrava il valore economico oggetto di scambio.

In definitiva, posto che in tale particolare caso, ai fini dell'imposizione diretta assume rilevanza la destinazione del bene da parte dell'acquirente e che la stessa non può che avere carattere speculativo, la plusvalenza conseguita dalla cessione di tali fabbricati deve essere in ogni caso sottoposta a tassazione in base al disposto dell'articolo 67, comma 1, lettera *b*), del TUIR.

Il medesimo ragionamento non può essere automaticamente trasposto in sede di determinazione del regime IVA applicabile ad analoga operazione, atteso che ai fini dell'imposta sul valore aggiunto oc-

corre avere riguardo esclusivamente alla natura giuridica del bene oggetto della cessione.

La struttura di tale tributo non consente, infatti, di attribuire rilievo a valutazioni di natura economica, né di considerare, ai fini dell'individuazione del trattamento da riservare all'operazione, la destinazione che al bene sarà data da parte dell'acquirente.

Conseguentemente nella risposta fornita dall'Agenzia delle entrate, in occasione della manifestazione « Telefisco 2011 », è stato chiarito che la cessione di un complesso immobiliare industriale inserito in un piano di recupero deve essere trattata alla stregua di una cessione di immobili strumentali, trovando applicazione l'articolo 10, numero 8-ter, del de-

creto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per cui, fra gli altri, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto: « le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse: *a)* quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457; ... *d)* quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione ».

ALLEGATO 2

5-04215: Ceccuzzi e Trappolino: Imponibilità a fini ICI degli impianti di produzione di energia elettrica a pannelli fotovoltaici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame, l'Onorevole interrogante evidenzia alcuni profili di criticità connessi all'accatastamento degli impianti fotovoltaici, chiedendo come s'intenda risolvere l'incertezza interpretativa derivante dal diverso orientamento assunto dall'Agenzia del Territorio e dall'Agenzia delle Entrate circa la natura degli impianti fotovoltaici ai fini dell'assoggettabilità all'imposta comunale sugli immobili dei citati impianti.

Ciò in quanto, l'Agenzia del Territorio, con la risoluzione n. 3/T del 6 novembre 2008 ha chiarito che le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici « devono essere accertate nella categoria D/1-opifici », mentre l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 46/E del 19 luglio 2007 ha precisato che « l'impianto fotovoltaico situato su un terreno non costituisce impianto infisso al suolo » e come tale rientrante nella categoria dei beni mobili.

Al riguardo, l'Agenzia del territorio ha evidenziato, in via preliminare, che l'ordinamento catastale, da un lato, e quello più propriamente impositivo, dall'altro, hanno una propria, distinta, disciplina, che non comporta identità di regole e non consente automatiche sovrapposizioni.

L'accertamento catastale ha natura propriamente tecnica, basato su procedure estimali, così come dettato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142.

Al fine di eliminare possibili aree di incertezza interpretativa, nonché assicurare unità di indirizzo in merito al trattamento fiscale degli impianti fotovoltaici, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio hanno comunicato di avere attivato i necessari approfondimenti costituendo anche uno specifico gruppo di lavoro per fornire i necessari chiarimenti circa la natura catastale degli impianti in questione.

ALLEGATO 3

5-04216 Fugatti e Comaroli: Deducibilità a fini IRPEF delle prestazioni socio-assistenziali ed educative svolte presso strutture residenziali, centri diurni o presso il domicilio della persona disabile.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla problematica posta con il documento in esame si fa presente che ai sensi dell'articolo 10, lettera *b*), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, sono deducibili « le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dai soggetti indicati dall'articolo 3 della legge n. 104 del 1992 ».

La norma indica le prestazioni di assistenza specifica nell'ambito delle prestazioni di natura sanitaria; tale natura risulta sia dal necessario collegamento che deve sussistere tra la prestazione e la patologia del soggetto disabile sia dall'articolo 15, lettera *e*), del medesimo testo unico che espressamente indica le spese di assistenza specifica tra le spese sanitarie (detraibili).

Le istruzioni al modello Unico di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (per il 2010, rigo RP27) chiariscono, pertanto, che le spese di assistenza specifica sostenute dai disabili, che danno diritto alla deduzione dal reddito, sono quelle relative:

all'assistenza infermieristica e riabilitativa;

al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;

al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;

al personale con la qualifica di educatore professionale;

al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le spese sostenute per finalità socio-educative, non essendo riconducibili alla nozione di assistenza specifica così come indicata nelle istruzioni per la compilazione del modello unico, non costituiscono onere deducibile ai sensi dell'articolo 10, del Tuir, come, peraltro, chiarito dalla Direzione Regionale Lombardia nella risposta ad interpello n. 904-117/2005, richiamata dall'Onorevole interrogante.

Sono deducibili gli oneri sostenuti per le prestazioni di assistenza specifica anche quando le medesime prestazioni siano fornite da enti, associazioni, persone giuridiche o soggetti collettivi non dotati di personalità giuridica, per mezzo del personale specializzato e qualificato in una delle professioni indicate dalla normativa sanitaria. Non sono deducibili, invece, gli oneri sostenuti per prestazioni rese solo indirettamente da tale personale.

L'Agenzia fa presente, infine, che con la circolare n. 39 del 2010 ha precisato che le prestazioni sanitarie rese dalle figure professionali individuate dall'articolo 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2001, nel cui ambito sono compresi, ad esempio gli educatori professionali, rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili, purché prescritte da un medico.

ALLEGATO 4

5-04217 Barbato: Rafforzamento della disciplina relativa ai requisiti di onorabilità degli esponenti bancari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione dell'Onorevole Barbato, facendo riferimento alle notizie di stampa riguardanti le vicende sul ricambio del vertice societario della Banca Popolare di Spoleto, auspica iniziative di carattere normativo volte a rendere più stringenti i requisiti per svolgere compiti di amministrazione delle banche. In particolare, l'interrogante ritiene che, oltre alle capacità professionali, vadano tenute presenti le qualità etiche dei soggetti interessati.

Al riguardo, si osserva in via preliminare che, al fine di assicurare la sana e prudente gestione, il Testo Unico bancario (TUB) richiede il possesso di specifici requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche e società finanziarie capogruppo di gruppi bancari.

A norma dell'articolo 26 del Testo Unico bancario, la verifica dei suddetti requisiti è rimessa in prima istanza agli stessi intermediari. In particolare, spetta al consiglio di amministrazione, al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione dichiarare la decadenza per difetto dei requisiti di onorabilità nel caso di condanna definitiva per i reati previsti dell'articolo 5 del decreto ministeriale 18 marzo 1998 n. 161, entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

La Banca d'Italia interviene in caso di inerzia degli intermediari, pronunciando la decadenza degli esponenti privi dei requisiti.

Analoga impostazione regola la sospensione della carica ai sensi dell'articolo 26 Testo Unico bancario e dell'articolo 6 del

decreto ministeriale n. 161 del 1998 nel caso di condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati previsti dal predetto articolo 5 ovvero nel caso di sottoposizione a misure cautelari di tipo personale.

Nelle Considerazioni Finali del Governatore della Banca d'Italia del maggio scorso, viene posto in evidenza che la normativa sui requisiti degli esponenti aziendali è un fondamentale presidio della sana e prudente gestione degli intermediari e una garanzia per la stabilità degli stessi; in tale ottica, viene auspicata l'introduzione nel nostro ordinamento, in linea con quanto previsto in altri paesi, di un potere di rimozione in capo all'Organo di Vigilanza dei responsabili di gestioni scorrette o altamente rischiose prima che la situazione sia gravemente deteriorata e si debbano perciò attivare provvedimenti di rigore.

Ciò posto, con riferimento alla specifica vicenda richiamata dall'On. Barbato, la Banca d'Italia, sentita in argomento, ha segnalato che, in esito ad accertamenti ispettivi di vigilanza condotti presso la Banca Popolare di Spoleto nel 2010, ha chiesto all'intermediario di adottare un articolato piano di interventi che preveda, tra l'altro, un significativo ricambio nella composizione dell'organo amministrativo, a partire dai componenti di vertice dello stesso.

Per completezza d'informazione, si comunica che in data 15 febbraio 2011 il Presidente e il Vice-Presidente vicario del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Spoleto hanno rassegnato le proprie dimissioni dai rispettivi incarichi e il primo anche dalla carica di consigliere di amministrazione.

ALLEGATO 5

Risoluzione n. 7-00487 Fluvi e Vannucci: Iscrizione, a fini tributari, delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche nel registro del CONI.**TESTO RIFORMULATO DELLA RISOLUZIONE**

La VI Commissione,

premesso che:

le società e le associazioni sportive dilettantistiche svolgono un'importante azione sociale tesa alla formazione dei giovani sul piano fisico, civico e sociale;

nei piccoli paesi e nei quartieri periferici delle grandi città, le società sportive sono spesso gli unici punti di aggregazione e socializzazione;

lo sport ha notevole rilevanza nella vita della nostra società, sia come espressione di prestazione individuale, sia come aspetto sociale e collettivo, quale espressione di libertà e dignità umana, fattori che sono alla base della stessa attività sportiva, e che sono esplicitamente richiamati nella Costituzione italiana che sancisce inoltre la libertà di associazione per perseguire scopi d'interesse comune;

lo Stato garantisce al cittadino la libera iniziativa nella pratica sportiva sotto il profilo educativo, agonistico e anche di spettacolo ed assicura contemporaneamente interventi nell'istruzione e nella tutela della salute pubblica garantendo il diritto di ogni cittadino al benessere ed alla buona forma fisica;

il « mondo » dilettantistico sportivo rappresenta un importante vivaio per lo sport agonistico-professionistico, il quale svolge un ruolo fondamentale per l'immagine del Paese e rappresenta dal punto di vista economico un importante settore;

migliaia di società sportive impegnano spesso in maniera volontaria ed a proprio rischio un « esercito » di dirigenti ed organizzatori che contribuiscono alla formazione di milioni di atleti in ogni disciplina sportiva;

la legge n. 398 del 16 dicembre 1991 detta disposizioni di carattere tributario relative alle associazioni sportive dilettantistiche concedendo agevolazioni di carattere fiscale volte alla promozione ed al sostegno dello sport dilettantistico; in particolare il combinato disposto dell'articolo 1 e 2 della citata legge prevede che le associazioni sportive, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva, che svolgono attività sportive dilettantistiche e con una limitata attività commerciale, possono optare per l'applicazione agevolata dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'IRAP; l'opzione è esercitata mediante comunicazione da inviare al competente ufficio SIAE, tramite consegna diretta o raccomandata A/R, e all'Agenzia delle entrate attraverso compilazione dell'apposito quadro in sede di presentazione della Dichiarazione dei redditi. In ogni caso assume validità ai fini dell'opzione, salva l'applicazione delle previste sanzioni di carattere formale, il cosiddetto « comportamento concludente » dell'Associazione sportiva dilettantistica;

le disposizioni di cui alla legge n. 398 del 1991 sono state successivamente rese applicabili alle associazioni

senza scopo di lucro, anche non sportive, alle *pro-loco*, alle bande musicali e, per quanto concerne il settore sportivo dilettantistico, alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fine di lucro;

l'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003) ha previsto ulteriori benefici in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, ed in particolare il comma 11 è intervenuto modificando il Testo unico imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, prevedendo, all'articolo 149, l'esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche della norma che prevede la perdita della qualifica di ente non commerciale qualora l'ente eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta;

il comma 20 dell'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 aveva inoltre previsto l'istituzione, presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del « Registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche », disciplinato, sotto il profilo dell'obbligatorietà dell'iscrizione e delle modalità di tenuta del Registro stesso, da apposita disciplina successivamente deliberata dal Consiglio nazionale del CONI;

la citata norma dell'articolo 90 della legge n. 289, prima abrogata dall'articolo 4 del decreto-legge n. 72 del 2004, è stata poi reintrodotta dall'articolo 7 del decreto-legge n. 136 del 2004, il quale, prevedendo che « in relazione alla necessità di confermare che il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche » è intervenuto specificando che il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale, è requisito essenziale per godere delle agevolazioni fiscali prevista dall'articolo 90 della citata legge n. 289;

sulla scorta della disposizione citata, il CONI, con delibera n. 1288 dell'11

novembre 2004, ha istituito il Registro in questione, specificando nella delibera la necessità di modificare le deliberazioni n. 1197 del 1° agosto 2001 e n. 1225 del 15 maggio 2002 nel senso che alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate riconosciute ed agli Enti di promozione sportiva riconosciuti è attribuita la delega del riconoscimento provvisorio ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche con relativa raccolta, verifica e conservazione della documentazione necessaria e che il riconoscimento definitivo ai fini sportivi delle stesse è collegato all'iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI per cui la mancata iscrizione comporta l'inapplicabilità delle agevolazioni previste;

dopo vari rinvii, l'entrata in funzione del Registro telematico è avvenuta il 2 novembre 2005, e pertanto da tale data è stato resa operativa la previsione di cui al suddetto decreto-legge n. 136 del 2004, ai sensi della quale il CONI è l'unico organismo certificatore delle effettive attività sportive svolte, ed in questo senso si sono uniformati gli organi di verifica, controllo e repressione (Agenzia delle entrate, Guardia di Finanza, SIAE);

la delibera 1288/2004, tuttavia, nulla ha precisato circa un eventuale vincolo ultimo di scadenza per l'effettuazione dell'iscrizione al Registro e, soprattutto, circa gli effetti che possano prodursi in conseguenza di eventuali ritardi nell'iscrizione: l'obbligo di iscrizione che ne deriva, inoltre, non fu all'epoca sufficientemente pubblicizzato, tant'è che molti soggetti destinatari della norma non hanno provveduto al perfezionamento dell'iscrizione, ritenendo adempiuto l'obbligo di iscrizione una volta ricevuta l'affiliazione alle federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva regolarmente riconosciuti dal CONI stesso;

di fatto, in numerose occasioni è avvenuto che sodalizi sportivi privi dell'iscrizione al Registro del CONI siano stati regolarmente affiliati dalle rispettive Fe-

derazioni sportive nazionali e abbiano partecipato, ed in alcuni casi anche vinto, i rispettivi campionati, sia a livello giovanile sia a livello senior, con conseguente, indiscutibile riconoscimento « di fatto » da parte del CONI, in quanto, se la mancata iscrizione al Registro dovesse comportare il venir meno del riconoscimento sportivo, non sarebbe possibile che sodalizi non iscritti possano essere regolarmente partecipare alle competizioni sportive;

dal 2008 in avanti si sono verificati moltissimi casi di ispezioni e verifiche da parte degli Organi di vigilanza (SIAE, Guardia di finanza, Agenzia delle entrate) sfociati in avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate, la quale contesta, in assenza di iscrizione nel Registro, la mancanza del riconoscimento sportivo da parte del CONI, e sanziona tale carenza con il disconoscimento della spettanza delle agevolazioni fiscali previste per il settore sportivo dilettantistico, ivi comprese le disposizioni di cui alla citata legge n. 398 del 1991, e finanche le agevolazioni di cui all'articolo 148 del TUIR, non menzionate dall'articolo 7 del decreto-legge n. 136 del 2004;

nessuna verifica viene svolta sulla effettiva e reale attività sportiva senza fini di lucro, ma quello che rileva negli avvisi di accertamento è esclusivamente l'omessa iscrizione al Registro del CONI: in particolare, l'Agenzia delle entrate non riconosce e non ritiene valida ai fini dell'automatico riconoscimento sportivo da parte del CONI « l'affiliazione della società sportiva alle federazioni sportive nazionali o ad un ente di formazione sportiva riconosciuto » anche se riconducibile al CONI medesimo;

è necessario un intervento chiarificatore del legislatore per evitare che numerose società sportive interrompano la

loro attività, con gravi conseguenze, sullo sport in generale e sulla nascita di nuovi campioni, che in tutte le discipline, hanno arricchito in questi anni il nostro Paese di numerosi allori;

è opportuno evitare che le numerose associazioni, sorte anche a titolo di volontariato, siano costrette a chiudere i battenti a causa delle sanzioni irrogate dall'Agenzia delle entrate per un mancato adempimento ad un obbligo burocratico che potrebbe essere automatizzato in capo alle federazioni stesse, nonché scongiurare che i dirigenti sportivi, i quali si assumono responsabilità e rischi a fronte di un servizio volontario prestato spesso a proprie spese, siano chiamati « personalmente » a rispondere dei presunti inadempimenti fiscali con i risparmi di una vita;

impegna il Governo

ad assumere i provvedimenti necessari al fine di assicurare che le società e le associazioni dilettantistiche, richiamate all'articolo 7 del decreto-legge n. 136 del 2004, le quali non abbiano ottemperato all'iscrizione nell'apposito registro istituito dal CONI, possano presentare richiesta di iscrizione, anche con valore retroattivo, o variare precedenti richieste già presentate, nel presupposto che la facoltà di esaminare, giudicare le richieste ed eventualmente riconoscere ai fini sportivi l'attività delle società e delle associazioni spetta comunque al CONI, nonché a dare istruzioni agli organi competenti affinché, fino al definitivo giudizio della richiesta di iscrizione del CONI siano sospesi gli effetti degli eventuali avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate che si fondino sulla mancata iscrizione al CONI delle predette società o associazioni dilettantistiche.

(7-00487)

Fluvi, Vannucci, Lolli.

ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità (Atto n. 321).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità (Atto n. 321);

sottolineato positivamente come lo schema di decreto legislativo costituisca un ulteriore tassello delle iniziative legislative assunte per incrementare il livello di protezione dei consumatori nel settore del credito al consumo, anche alla luce delle risultanze dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Finanze nello scorso anno, evidenziate nel documento conclusivo della predetta indagine, nonché delle indicazioni in materia contenute nella risoluzione n. 7-00340 Pagano, anch'essa approvata dalla Commissione Finanze;

rilevato, in particolare, come lo schema di decreto dia esecuzione al principio di delega contenuto nell'articolo 33, comma 1, lettera *d-ter*, della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), introdotto dalla legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), a seguito di un emendamento approvato dalla Commissione Finanze;

rilevata l'opportunità di colmare le lacune normative ancora sussistenti nel

settore della cessione del quinto dello stipendio o della pensione, al fine di eliminare le anomalie e distorsioni che costituiscono causa di incremento dell'onerosità dei finanziamenti e motivo di scarsa trasparenza nei rapporti con i clienti, intervenendo a tal fine in materia con un ulteriore decreto legislativo correttivo del decreto legislativo n. 141 del 2010;

sottolineata l'esigenza di favorire il più ampio utilizzo del sistema di prevenzione istituito dallo schema di decreto legislativo, in particolare da parte degli intermediari finanziari e creditizi di maggiori dimensioni, attraverso i quali passa la maggior parte dei finanziamenti, al fine di assicurare l'efficacia del sistema stesso rispetto agli obiettivi di prevenzioni delle frodi e di tutela dei consumatori;

preso atto dei rilievi espressi dalla Commissione Bilancio sullo schema di decreto legislativo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) provveda, in linea generale, il Governo a rafforzare ulteriormente il sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, in particolare verificando l'opportunità di prevedere che, successivamente alla stipulazione di un contratto di credito al consumo, l'intermedia-

rio creditizio che stipula il contratto abbia l'obbligo di comunicare al consumatore in forma scritta, presso l'indirizzo risultante dai registri anagrafici, entro un termine breve, l'avvenuta stipula del contratto, al fine di preconstituire un ulteriore meccanismo che consenta al singolo consumatore di riscontrare eventuali fenomeni di furto d'identità a suo danno;

2) con riferimento al primo periodo del comma 7 del nuovo articolo 30-ter del decreto legislativo n. 141 del 2010, introdotto dall'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, il quale prevede che le richieste di verifica riguardano i dati contenuti nella documentazione fornita da persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, ovvero un differimento di pagamento, provveda il Governo a coordinare tale previsione con quella del comma 1 del medesimo nuovo articolo 30-ter, la quale stabilisce che il sistema di prevenzione riguarda le frodi nel settore del credito al consumo, settore dal quale sono escluse, secondo la definizione recata dall'articolo 121 del TUB, le persone giuridiche, nonché con quella di cui al comma 1 del nuovo articolo 30-quinquies, la quale fa anch'essa riferimento alle informazioni delle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, in modo da chiarire meglio l'ambito di operatività del predetto sistema e di assicurare la coerenza dello schema di decreto legislativo con la norma di delega di cui all'articolo 33, comma 1, lettera d-ter), della legge n. 88 del 2009, la quale prevede l'istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nello specifico settore del credito al consumo;

3) con riferimento al comma 4 del nuovo articolo 30-octies del decreto legislativo n. 141 del 2010, il quale integra l'articolo 17 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, inserendo anche il Ministero dell'economia tra le amministrazioni che pos-

sono derogare alle disposizioni in materia di pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, relativamente alle opere, ai servizi e alle forniture destinate ad attività della stessa amministrazione, provveda il Governo a sopprimere tale previsione, la quale risulta estranea ai limiti definiti dalla norma di delega;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 1 del nuovo articolo 30-bis del decreto legislativo n. 141 del 2010, introdotto dall'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, il quale identifica, attraverso un elenco chiuso, le fattispecie di furto di identità, valuti il Governo se tali definizioni esauriscano il novero degli illeciti ipotizzabili in materia, verificando in particolare se la definizione di impersonificazione parziale, contenuta nella lettera b), comprenda tutti i casi nei quali si può verificare tale fattispecie;

b) con riferimento al comma 5 del nuovo articolo 30-ter del decreto legislativo n. 141 del 2010, anch'esso introdotto dall'articolo 1 dello schema di decreto, il quale indica i soggetti che possono partecipare al sistema di prevenzione delle frodi, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che, a seguito dell'individuazione, operata dalla predetta previsione, delle categorie di soggetti abilitati a partecipare al sistema, l'adesione al medesimo non ha carattere meramente facoltativo;

c) con riferimento specifico alla lettera a) del comma 5 del nuovo articolo 30-ter, la quale annovera, tra i soggetti aderenti al sistema di prevenzione delle frodi, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale « di cui all'articolo 106 e 107 » del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, si segnala l'esigenza di correggere il riferimento al TUB, alla luce delle modifiche ad esso apportate dal decreto legislativo n. 141 del 2010, atteso che attualmente l'articolo 106 del predetto TUB contempla l'Albo degli intermediari finanziari, mentre l'articolo 107 disciplina l'autorizza-

zione che la Banca d'Italia rilascia agli intermediari finanziari per l'esercizio dell'attività;

d) con riferimento alla lettera c) del comma 5 del nuovo articolo 30-ter, la quale annovera, tra i soggetti aderenti al sistema di prevenzione, i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, valuti il Governo l'opportunità di rivedere il riferimento, ivi contenuto, all'articolo 2, comma 1, lettera h), del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, atteso che la predetta lettera h) reca la definizione di « responsabilità editoriale »;

e) con riferimento al comma 6 del nuovo articolo 30-ter, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono individuati altri aderenti al sistema di prevenzione, valuti il Governo l'opportunità di specificare che il decreto ministeriale individua non già i soggetti aderenti al sistema, bensì le categorie di soggetti cui è consentita la partecipazione;

f) con riferimento al secondo periodo del comma 9 del nuovo articolo 30-ter, il quale prevede che il gruppo di lavoro istituito nell'ambito del sistema di prevenzione è composto da due rappresentanti, di cui un titolare e un supplente, designati da una serie di amministrazioni ed istituti, valuti il Governo l'opportunità di specificare che i rappresentanti chiamati a far parte del gruppo di lavoro sono designati, in numero di due, rispettivamente da ciascuna delle autorità indicate;

g) con riferimento al quinto periodo del comma 9 del nuovo articolo 30-ter, il quale stabilisce che il predetto gruppo di lavoro dura in carica tre anni, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che il gruppo di lavoro ha carattere permanente, specificando in tal caso che il termine di tre anni, ivi indicato, si riferisce alla durata in carica dei componenti del gruppo di lavoro, e non al gruppo stesso;

h) con riferimento al settimo periodo del comma 9 del nuovo articolo 30-ter, il

quale stabilisce che il predetto gruppo di lavoro è presieduto « dal titolare dell'archivio », valuti il Governo l'opportunità di chiarire che esso è presieduto dal componente del gruppo designato dal Ministero dell'economia;

i) con riferimento all'ottavo periodo del comma 9 del nuovo articolo 30-ter, il quale prevede che il « titolare dell'archivio » possa invitare a partecipare ai lavori del gruppo di lavoro, in ragione dei temi trattati, rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti aderenti e degli operatori commerciali, nonché esperti delle Forze di polizia, designati da Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, valuti il Governo l'opportunità di chiarire se l'invito a partecipare al gruppo di lavoro debba essere formulato dal rappresentante del Ministero dell'economia componente del gruppo, ovvero da altro esponente del Ministero stesso;

l) con riferimento al comma 3 del nuovo articolo 30-quater del decreto legislativo n. 141 del 2010, introdotto dall'articolo 1 dello schema di decreto, il quale prevede che i risultati di specifico interesse rivenienti dall'archivio informatico disciplinato dal medesimo articolo 30-quater sono comunicati agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno competenti in materia di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia « per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121, », valuti il Governo l'opportunità di circoscrivere i predetti riferimenti alla legge n. 121 del 1981 all'articolo 6, primo comma, lettera a), la quale attribuisce al Dipartimento della pubblica sicurezza il compito di classificare, analizzare e valutare le informazioni e i dati in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità, ed all'articolo 7, il quale disciplina l'acquisizione dei predetti dati;

m) con riferimento al comma 1 del nuovo articolo 30-quinquies del decreto

legislativo n. 141 del 2010, anch'esso introdotto dall'articolo 1 dello schema, il quale individua i dati che possono essere riscontrati da parte del sistema di prevenzione con le informazioni delle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, valuti il Governo l'opportunità di riformulare in termini più chiari e semplici l'alinea del comma, nel senso di prevedere che sono assoggettabili a riscontro con i dati detenuti da organismi pubblici e privati, i dati, relativi a persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, contenuti nelle fonti elencate dalle lettere da *a)* a *c)*;

n) con riferimento specifico alla lettera *b)* del comma 1 del nuovo articolo 30-*quinquies*, valuti il Governo la necessità di sostituire le parole: «dalla presente legge» con quelle: «dal presente decreto legislativo»;

o) con riferimento al comma 2 del nuovo articolo 30-*sexies* del decreto legislativo n. 141 del 2010, introdotto dall'articolo 1 dello schema, il quale prevede che ciascuna richiesta di verifica, riferita ad un singolo nominativo, comporta, da parte dell'aderente al sistema, il pagamento di un contributo, fissato in misura tale da garantire almeno il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore, valuti il Governo se la previsione in base alla quale ciascuna richiesta di verifica comporta il versamento di un contributo, non possa in qualche modo disincentivare l'utilizzo del sistema di prevenzione da parte degli aderenti, non solo sotto il profilo dei costi, ma anche per quanto riguarda gli oneri burocratici connessi col versamento del contributo stesso: in tale prospettiva si segnala l'esigenza di prevedere modalità di versamento il più possibile semplificate, eventualmente prevedendo, inoltre, che il pagamento del contributo non sia legato alla presentazione della richiesta di verifica, ma all'adesione al sistema;

p) sempre per quanto riguarda il meccanismo di copertura degli oneri derivanti dal nuovo sistema di prevenzione, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il contributo previsto a carico degli aderenti al sistema sia fissato in misura tale da coprire, oltre che il costo pieno del servizio svolto dal gestore dell'archivio di cui al nuovo articolo 30-*quater*, anche le spese di progettazione e realizzazione dell'archivio stesso;

q) con riferimento alla lettera *a)* del comma 1 del nuovo articolo 30-*octies* del decreto legislativo n. 141 del 2010, la quale prevede che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale sono definiti termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione deve specificare, tra l'altro, le «singole voci da comunicare» ai sensi dell'articolo 30-*quinquies*, valuti il Governo l'opportunità di chiarire tale dizione, specificando se la previsione si riferisca ai dati che gli organismi pubblici e privati devono rendere disponibili ai sensi del comma 2 dell'articolo 30-*quinquies*;

r) sempre con riferimento alla lettera *a)* del comma 1 del nuovo articolo 30-*octies*, laddove si prevede che il predetto decreto ministeriale indichi i termini relativi alle convenzioni, stipulate tra i gestori di sistemi di informazioni creditizie e ed il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 30-*ter*, comma 5, lettera *e)*, valuti il Governo l'esigenza di correggere tale riferimento con quello all'articolo 30-*ter*, comma 5, lettera *d)*.

s) valuti il Governo l'opportunità di evitare sovrapposizioni di strutture e di competenze tra il sistema di prevenzione dei furti d'identità previsto dallo schema di decreto legislativo ed il sistema di prevenzione sul piano amministrativo delle frodi sulle carte di pagamento istituito dalla legge n. 166 del 2005 presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nel cui ambito è istituito un archivio informatizzato di cui è titolare l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP), operante presso il MEF, even-

tualmente introducendo a tal fine disposizioni di coordinamento tra i due sistemi;

t) valuti il Governo l'opportunità di chiarire, cogliendo l'occasione fornita dallo schema di decreto legislativo in esame, ovvero con un intervento legislativo da realizzare mediante un successivo decreto legislativo correttivo del decreto legislativo n. 141 del 2010, che la disposizione di cui

all'articolo 40-*bis* del TUB, inserita dal medesimo decreto legislativo n. 141, riguardante la cancellazione automatica delle ipoteche a seguito dell'estinzione dei mutui, ha lo stesso ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della disciplina prevista in materia dall'articolo 13, commi da 8-*sexies* a 8-*undecies*, del decreto-legge n. 7 del 2007.

ALLEGATO 7

Indagine conoscitiva sull'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato da parte delle amministrazioni pubbliche.**PROGRAMMA DELIBERATO DALLA COMMISSIONE**

Anche alla luce del recente dibattito, a livello internazionale, circa la sostenibilità dei debiti pubblici, determinato dalle turbolenze che hanno ultimamente caratterizzato i mercati degli strumenti di debito sovrano, il tema della gestione dell'attivo del bilancio pubblico, e segnatamente del demanio e del patrimonio dello Stato, assume sempre più rilevanza.

Ciò risulta tanto più fondato in un Paese, come l'Italia, nel quale le decisioni di finanza pubblica devono da molti anni misurarsi con un ammontare di debito pubblico particolarmente elevato, in rapporto al PIL, e che, al contempo, dispone di un patrimonio pubblico molto vasto, anche se non ancora adeguatamente valorizzato.

In questa prospettiva la Commissione ritiene necessario approfondire un aspetto del più generale problema concernente la gestione dell'attivo del bilancio statale, compiendo una prima valutazione, in sede parlamentare, sugli effetti delle norme, introdotte nel corso degli ultimi anni, che prevedono l'introduzione di meccanismi di monitoraggio circa l'utilizzo, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli immobili di proprietà dello Stato. Infatti, gli interventi legislativi posti in essere in questo settore definiscono alcuni strumenti essenziali per migliorare la capacità di gestione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare pubblico e per realizzare in tal modo una maggiore valorizzazione di tale patrimonio.

In tale contesto l'indagine conoscitiva potrà rappresentare l'occasione per raccogliere il contributo delle diverse amministrazioni interessate, e per favorire in

questo modo un migliore dialogo e coordinamento tra i numerosi interlocutori istituzionali a vario titolo coinvolti in tale complessa problematica.

L'esigenza di compiere un approfondimento in merito risulta del resto ancor più pressante a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 85 del 2010, recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il quale determinerà certamente un impatto significativo sui temi della gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico.

Sulla scorta di tali considerazioni la Commissione ritiene quindi opportuno procedere ad un'indagine conoscitiva sulle tematiche relative all'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato da parte delle amministrazioni pubbliche, che potrebbe avere una durata di 3 mesi ed articolarsi secondo il seguente programma di audizioni:

- Direttore dell'Agenzia del demanio;
- rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato;
- rappresentanti della Direzione generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze;
- rappresentanti degli enti previdenziali pubblici.

Nel corso dell'indagine potranno aver luogo alcune missioni in Italia, al fine di verificare direttamente alcuni dei problemi specifici oggetto dell'indagine. In tal caso, saranno avviate le necessarie procedure per l'autorizzazione delle eventuali missioni.